

REGOLAMENTO

COLLEGIO DEI

REVISORI DEI CONTI

Art.1

Organo di revisione economico-finanziaria

1. La revisione della gestione economico- finanziaria è affidata, in attuazione della legge e dello statuto, ad un Collegio di Revisori composto da tre componenti, secondo quanto disposto dall'art. 234 del D.Lgs.vo 267/2000.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Organo di revisione
 - può avvalersi della collaborazione di uno o più soggetti ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma quattro, del D.L.gs.vo 267/2000; i relativi compensi rimangono a carico dell'Organo di revisione;
 - può eseguire ispezioni e controlli;
 - impronta la propria attività al criterio inderogabile della indipendenza funzionale.

Art.2

Elezione – Accettazione della carica

1. La nomina dell'Organo di revisione avviene con le modalità di cui all'art. 16, comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148. A tal fine il Comune provvede ad informare il Prefetto della scadenza dell'Organo o delle dimissioni o cessazione dell'incarico di un suo componente nei termini di legge.
2. I Revisori sorteggiati dalla Prefettura devono far pervenire la documentazione richiesta dal Comune entro il termine indicato nella stessa. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Revisore viene considerato decaduto.
3. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di cessazione si rinvia a quanto previsto negli articoli 235 e 236 del D.Lgs.vo n. 267/2000.
4. In particolare il revisore cessa dall'incarico per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere le funzioni per un periodo di tempo continuativo non inferiore a 90 giorni. Il revisore interessato dovrà comunicare tempestivamente l'impossibilità di svolgere le proprie funzioni ai restanti componenti del Collegio, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale.
5. La delibera consiliare di elezione del Collegio deve essere notificata al Tesoriere comunale entro 20 giorni dalla sua esecutività

Art.3

Durata dell'incarico

L'Organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art. 134, comma 3, e i suoi

componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si procede a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.

Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 1,, comma 1 e 2, articolo 2, comma 1, articolo 3 comma 1, 2 e 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444.

Art. 4

Limiti all'affidamento di incarichi

Ai fini del numero di incarichi che ciascun revisore può assumere complessivamente, valgono le disposizioni dell'art. 238 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Art. 5

Compensi e rimborsi spese

1. Con la deliberazione consiliare di elezione di cui all'art. 234 del D.Lgs.vo 267/2000, il Consiglio Comunale fissa il compenso ed i rimborsi spese spettanti a ciascun revisore, entro i limiti di legge.
2. Il limite massimo del compenso base spettante ai Revisori è quello fissato con decreto ministeriale in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
3. Il compenso, disciplinato dall'articolo 241 del T.U.E.L. di cui sopra può essere aumentato con deliberazione del Consiglio Comunale fino al massimo del 20 per cento in relazione alle disposizioni:
A) indicate nel presente regolamento; B) rispetto all'articolo 239 del T.U.E.L., di cui:
 - fino ad un massimo del 10 per cento la cui spesa corrente pro capitale, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale;
 - fino ad un ulteriore massimo del 10 per cento per gli enti la cui spesa per gli investimenti pro capite desumibile dall'ultimo bilancio di previsione approvato sia superiore alla media nazionale;
4. L'attribuzione di un compenso inferiore come in precedenza disciplinato, deve essere adeguatamente motivato;
5. Il compenso base e relative maggiorazioni possono essere aumentate fino al limite del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate all'Organo di revisione dallo Statuto o con specifico atto successivo;
6. Quando i Revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni come previsto dal comma 7 dell'art. 114 del T.U.E.L., il compenso base può essere aumentato fino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento. La non attribuzione deve essere adeguatamente motivata.

- 7 Il compenso determinato ai sensi dei commi precedenti è aumentato per il presidente del Collegio stesso del 50 per cento.
- 8 Ai Revisori aventi la propria residenza al di fuori del comune spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni. Agli stessi, inoltre, ove ciò si renda necessario, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio, nella misura determinata per i componenti dell'Organo esecutivo. Le eventuali variazioni per essere applicate dovranno essere esaminate ed approvate dal Consiglio Comunale.
- 9 Si stabilisce che all'Organo di revisione spetta il rimborso delle spese di viaggio documentate ovvero, in caso di utilizzo di mezzo proprio, le spese calcolate secondo le tariffe A.C.I.

Art. 6

Stato giuridico del Revisore

1. I Revisori dei Conti, nell'esercizio delle sue funzioni, sono un pubblici ufficiali.
2. Sono tenuti all'osservanza dell'art 240 TUEL..
3. Adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario ed ha diritto di accesso agli atti.

Art. 7

Insediamiento

1. Dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, il Sindaco provvede alla loro convocazione anche a mezzo posta elettronica per la seduta di insediamento.
2. La seduta di insediamento deve tenersi al cospetto del Sindaco o suo delegato, al Segretario Comunale e al Dirigente del settore finanziario .
3. Nella stessa seduta, l'Organo di Revisione deve essere edotto delle norme statutarie e regolamentari che lo riguardano, nonché della decorrenza della nomina. Deve essere, inoltre, seppur sommariamente, informato della situazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica del Comune.
4. In particolare, deve essere informato dei documenti predisposti e degli atti assunti precedentemente alla sua elezione e che devono essere ancora controllati e revisionati.
5. Dell'insediamento deve essere redatto apposito verbale.

Art. 8

Cessazione dell'Incarico

1. Il revisore è revocabile per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine di 20 giorni previsto dall'art. 239, comma 1, lettera d). La revoca dall'ufficio di revisione prevista dall'art. 235, comma 2

del D.Lgs.vo 267/2000, è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale. La stessa procedura sarà eseguita per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità ed ineleggibilità. Le assenze dei revisori dovranno essere sempre giustificate.

2. In caso di tre assenze consecutive in corso d'anno non ritenute nei verbali validamente giustificate, il Sindaco può dare inizio alla procedura di decadenza di cui al successivo punto 3. Le assenze dovranno essere trascritte nei verbali.
3. Il sindaco, sentito il Dirigente del Servizio Finanziario, contesterà i fatti al revisore interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, assegnando 10 giorni per le controdeduzioni.
4. La deliberazione viene notificata all'interessato.
5. Il Revisore cessa dall'incarico per:
 - A. Scadenza del mandato;
 - B. Dimissioni volontarie (da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'Ente);
 - C. Impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo 30 giorni, nonché nel caso di cui all'art.143 comma 6 del TUEL 267/2000 se di nomina diretta del sindaco.
6. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di revoca, di dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla surroga entro i successivi 30 giorni dall'evento

Art. 9

Incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori

Valgono le ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'Art. 236 D.L.gs.267/2000

L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi del Comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario del comune, e dai dipendenti del comune presso cui deve essere nominato l'Organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Art. 10

Funzionamento del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

Il Presidente convoca il Collegio, anche in via breve. Formula il programma di lavoro di ciascuna seduta e presiede il Collegio.

Nel caso di inerzia ingiustificata del Presidente, la convocazione del Collegio può essere richiesta dagli altri componenti.

Nelle ipotesi di estrema urgenza il Sindaco può richiedere al Presidente la convocazione del Collegio.

Il Collegio dei Revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Il Collegio si riunisce presso la casa comunale, o in caso di impossibilità, in luoghi diversi se deciso dalla maggioranza dei suoi componenti.

In caso di assenza di uno solo dei componenti saranno valide le decisioni prese da due soli membri.

Il singolo revisore può inoltre compiere verifiche, ispezioni e controlli riferendone al Collegio nella prima riunione.

Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei presenti ed a parità di voti, in caso di decisione presa alla presenza di due soli membri, prevale quello del Presidente. Qualora non sia presente il Presidente tra i due componenti, prevale la decisione del componente più anziano.

Non è ammessa l'astensione, salvo il verificarsi di conflitto di interessi. Il revisore dissenziente può essere chiamato dagli altri a far iscrivere a verbale il motivo del suo dissenso.

Il Collegio redige verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

I verbali delle sedute del Collegio devono essere sottoscritti dai Revisori presenti, numerati progressivamente e conservati a cura del Presidente. Copia del verbale deve essere trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e Segretario.

Le comunicazioni possono essere effettuate mediante la loro materiale consegna al protocollo del comune o a mezzo posta certificata, facendo seguire l'originale.

Art. 11

Attività dell'Organo di Revisione, attività di collaborazione con il Consiglio Comunale e funzioni

1) L'Organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'Organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- b) rilascia pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

-
- 1) Strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - 2) Proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri di bilancio e variazioni di bilancio escluse quelle adottate dalla Giunta, nonché tutti gli atti riguardanti aspetti di natura economico-finanziaria;
 - 3) Modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - 4) Proposta di ricorso all'indebitamento;
 - 5) Proposta di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - 6) Proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
 - 7) Proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
 - 8) Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato dalla Giunta e da proporre al Consiglio

Nei pareri sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153 del TUEL, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'Organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'Organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'Organo di revisione.

c) Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'Organo di revisione svolge tali funzioni e le altre attività di controllo ritenute opportune anche con tecniche motivate di campionamento;

- d) Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine di venti giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'Organo esecutivo. La trasmissione avviene attraverso l'assegnazione nella cartella informatica dei Revisori della proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti dall'articolo 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

- e) Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 233 bis del D.Lgs.vo 267/2000 e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine di 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'Organo esecutivo; La trasmissione avviene attraverso l'assegnazione nella cartella informatica dei Revisori delle proposte di deliberazione corredate dai pareri previsti dall'articolo 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000.
- f) Referto all'Organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurano ipotesi di responsabilità;

9) Verifiche di cassa di cui all'art. 223 del D.Lgs.vo 267/2000:

Sulle proposte di deliberazione che non abbiano una semplice rilevanza contabile comportante, ad esempio, solo un mera prenotazione di impegno di somme rientranti nelle disponibilità del Comune; il Sindaco, il Segretario ed i Dirigenti dell'Ente di volta in volta stabiliranno, con opportuna motivazione da inserire negli atti da sottoporre agli organi comunali competenti, se si ritiene necessario o meno il parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Organo di Revisione esprime il parere di competenza entro cinque giorni dalla richiesta.

In caso d'urgenza tale termine è ridotto su richiesta motivata del Sindaco.

Il parere va reso entro un diverso termine se previsto da apposita normativa.

Il parere è inviato alla Segreteria del Comune. La richiesta di parere avviene attraverso l'assegnazione nella cartella informatica dei Revisori delle proposte di deliberazione corredate dai pareri previsti dall'articolo 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000. A tal fine al Collegio dei Revisori è appositamente riservata, con propria password di accesso, un'account sull'applicazione del software di gestione degli atti deliberati attualmente utilizzato dal Comune per l'elaborazione ed il collezionamento delle proposte deliberative. Il Collegio dei Revisori, rilasciato il proprio parere sulla stessa piattaforma informatica, trasferirà l'intera proposta presso l'Ufficio Segreteria. Nel caso contemplato dall'art.10 comma 5 del presente Regolamento in cui il Collegio si riunisce in luogo diverso dalla Casa Comunale. Il Collegio utilizza l'applicativo, da remoto, con le stesse modalità di cui sopra.

Nel caso di presentazione di emendamenti consiliari allo schema di bilancio, il Collegio deve formulare ulteriore parere entro la data stabilita dal Regolamento di Contabilità.

L'Organo di Revisione:

- interviene alle sedute del Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
- nelle altre sedute interviene solo se sulle proposte di deliberazione, inserite nell'O.d.G., hanno espresso il parere;

L'Organo di Revisione può partecipare alle riunioni dell'Organo esecutivo solo se richiesto dal Sindaco e/o dal Segretario Generale.

Il parere dei Revisori non è richiesto per i prelievi dal fondo di riserva né per l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e sue variazioni.

Art. 12

Verifiche di cassa

L'Organo di revisione economico-finanziaria del comune provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 233 del D.Lgs.vo 267/2000.

Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione del comune.

L'Organo di revisione provvede alla verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del Sindaco. Alle operazioni di verifica intervengono il Sindaco che cessa dalla carica e quello che assume la carica, nonché il Segretario Generale, il responsabile del servizio finanziario e l'Organo di revisione del comune.

Il regolamento di contabilità del comune disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche straordinarie di cassa.

Art. 13

Mezzi per lo svolgimento dei compiti

Al fine di consentire all'Organo di revisione di svolgere i propri compiti, il Comune riserva ai Revisori i mezzi necessari per lo svolgimento, ivi compreso il supporto strumentale e documentale finalizzato a garantire l'adempimento delle proprie funzioni.

Il singolo revisore nell'esercizio delle sue funzioni:

- 1) può accedere agli atti e documenti dell'Ente e delle sue istituzioni e società partecipate e chiedere, anche verbalmente, agli Amministratori, al Segretario Comunale o ai Dirigenti notizie riguardanti specifici provvedimenti. Le notizie, gli atti e i documenti sono messi a disposizione del revisore con la massima tempestività, fatta eccezione per gli atti ed i documenti già pubblicati permanentemente sul sito web del Comune che sono liberamente accessibili e scaricabili;
- 2) riceve le convocazioni del Consiglio con l'elenco degli oggetti iscritti;
- 3) riceve a cura dai Dirigenti competenti per materia, gli atti di spesa che non hanno ottenuto l'attestazione di copertura finanziaria entro 5 giorni dal rilascio del parere negativo da parte del servizio finanziario;

La trasmissione della documentazione potrà avvenire anche per via telematica o su supporto informatico.

Art. 14

Responsabilità dell'Organo di revisione

I Revisori nel rispetto dell'art.240 TUEL 267/2000 rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

Art. 15

Cessazione dalla carica

I Revisori ai sensi dell'art.235 TUEL cessano dalla carica per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte del Comune;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni.

Art. 16

Norme finali

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune dandone comunicazione ai Dirigenti, ai responsabili dei servizi, all'economo, agli agenti contabili, ai consegnatari dei beni, al Tesoriere ed all'Organo di revisione, per l'osservanza delle disposizioni disciplinanti le rispettive competenze.

Art. 17

Abrogazione delle norme precedenti

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con quanto riportato nel presente regolamento.